

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Spett.le Cliente

Melzo, 10/02/2021

CIRCOLARE INFORMATIVA

DEFINITE LE MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DELLE FATTURE CON IL BOLLO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Sul portale "*Fatture e Corrispettivi*" è disponibile la procedura informatica che consente a chi ha dimenticato di assolvere l'imposta di bollo nelle fatture elettroniche di verificare i dati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e, se li ritiene corretti, mettersi in regola.

Nel caso in cui, invece, il contribuente Iva, ritenga che non siano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, potrà comunque comunicarlo alle Entrate attraverso lo stesso servizio *web* dedicato, presente nel portale.

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche "senza" IVA di importo superiore a € 77,47 sono disciplinate dall'art. 6, DM 17.6.2014 da ultimo modificato dal DM 4.12.2020, attuativo delle disposizioni previste dall'art. 12-novies, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita".

In particolare si rammenta che le citate disposizioni prevedono che l'Agenzia delle Entrate, tramite procedure automatizzate, utilizzi i dati in suo possesso per:

- **verificare/quantificare l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta** per il trimestre di riferimento;
- **integrare** le fatture che non riportano l'imposta (risultando dovuta), **informando** il cedente/prestatore ovvero il relativo intermediario delegato **entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento**;
- **comunicare eventuali omessi/ritardati/insufficienti versamenti** dell'imposta di bollo per i quali è prevista l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (30% dell'importo non versato).

Ora, in attuazione di quanto disposto dal citato DM 4.12.2020, l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 4.2.2021 ha individuato le modalità telematiche con le quali sono effettuate le integrazioni/relative

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

comunicazioni nonché le modalità di consultazione e variazione dei dati a disposizione del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato.

Il provvedimento trae origine nel Decreto Crescita 2019 (articolo 12-novies DI n. 34/2019), che ha attribuito all'Agenzia il compito di integrare, con procedure automatizzate, le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI) intercettando quelle che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta, di comunicare al cedente/prestatore l'ammontare dell'imposta e della relativa sanzione (articolo 13, comma 1, del Dlgs n. 471/1997), oltre agli interessi.

ELENCHI PREDISPOSTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il citato Provvedimento prevede che per le fatture elettroniche inviate tramite SdI, l'Agenzia delle Entrate **predisponga 2 distinti elenchi:**

- il primo, denominato **"Elenco A", non modificabile**, relativo alle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che **riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;**
- il secondo, denominato **"Elenco B", modificabile**, **contenente le fatture elettroniche** emesse e inviate tramite SdI per le operazioni effettuate dall'1.1.2021, **che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo pur risultando dovuta** sulla base dei criteri soggettivi ed oggettivi generalmente applicabili.

NB I predetti elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore **nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi"** del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, **entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.**

MODIFICHE DEI DATI PROPOSTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Come sopra evidenziato il cedente/prestatore o l'intermediario delegato può modificare i dati proposti dall'Agenzia delle Entrate nell'Elenco B, ossia i dati relativi alle fatture elettroniche che risultano senza imposta di bollo per le quali l'Agenzia presuppone la debenza della stessa.

In particolare, se il cedente/prestatore o l'intermediario delegato ritiene che **non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo**, lo stesso può **spuntare gli estremi della fattura che ritiene erroneamente inserita** nell'Elenco B.

È altresì prevista la **possibilità di integrare** l'Elenco B inserendo ex novo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche (non "intercettate" dall'Agenzia delle Entrate) per le quali il cedente/prestatore o l'intermediario delegato si accorge di non aver indicato l'imposta di bollo seppur dovuta.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

NB Le modifiche/integrazioni dell'Elenco B possono essere effettuate:

- entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per il primo/terzo/quarto trimestre;
- entro il 10.9 dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre e inviate tramite SdI nel medesimo periodo.

Non è possibile apportare modifiche **dopo aver effettuato il pagamento** dell'imposta di bollo.

L'Elenco B **può essere modificato più volte** entro i predetti termini e l'Agenzia utilizza **l'ultima modifica elaborata** per calcolare l'importo dell'imposta di bollo da versare.

Dal punto di vista operativo, le modifiche all'Elenco B possono essere effettuate:

- ✓ **in modalità puntuale**, operando direttamente dall'area riservata sulla tabella che riporta l'elenco delle fatture elettroniche selezionate dall'Agenzia;
- ✓ **in modalità massiva**, utilizzando il servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell'Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche fornite in allegato al Provvedimento in esame.

Come previsto dal citato art. 6 nella formulazione post DM 4.12.2020, il Provvedimento in esame conferma che **in assenza di variazioni** da parte del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato, **gli elenchi/dati proposti dall'Agenzia si intendono confermati.**

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Il Provvedimento in esame, riprendendo quanto disposto dal citato art. 6, ribadisce che **entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento/20.9 per le fatture emesse del secondo trimestre**, la stessa Agenzia **comunica nell'area riservata** del portale "*Fatture e Corrispettivi*" **l'ammontare dell'imposta dovuta** per le fatture transitate da SdI nel trimestre, sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell'Elenco A e nell'Elenco B eventualmente modificato.

Per il versamento può essere utilizzato il mod. F24 ovvero l'apposito servizio messo a disposizione nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia con addebito diretto sul c/c. Scegliendo tale seconda modalità, va obbligatoriamente effettuato il pagamento dell'intero importo determinato dall'Agenzia.

COMUNICAZIONI OMESSO/INSUFFICIENTE/RITARDATO PAGAMENTO

In caso di omesso/insufficiente/ritardato pagamento dell'imposta di bollo rispetto a quanto risulta dovuto in base ai citati Elenchi, l'Agenzia delle Entrate **trasmette al contribuente una comunicazione elettronica** al domicilio digitale registrato nell'elenco INI-PEC.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Il destinatario della comunicazione, anche tramite il proprio intermediario, **entro 30 giorni dal ricevimento** della stessa può:

- fornire chiarimenti, anche mediante i servizi online dell'Agenzia;
- effettuare il pagamento in base ai dati contenuti nella comunicazione ricevuta.

Decorso tale periodo l'Ufficio procede con l'**iscrizione a ruolo a titolo definitivo** dell'importo non versato.

In merito al regime sanzionatorio applicabile si rammenta che:

- con la Risposta di Consulenza giuridica 10.12.2020, n. 14 l'Agenzia ha chiarito che, fermo restando quanto sopra riportato, ai sensi del citato art. 13, la sanzione applicabile è pari:
 - al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
 - al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
 - all'1% giornaliero se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto;con la possibilità di beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento sempre che non sia già stata constatata la violazione/inviata la predetta comunicazione;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1108, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, **il cedente/prestatore è obbligato in solido** al pagamento dell'imposta di bollo, **anche** nel caso in cui la **fattura venga emessa da un soggetto terzo per suo conto**.

Si invitano i gentili clienti a **tenere monitorato il portale Fatture e Corrispettivi**, ed il servizio messo a punto dall'Agenzia delle Entrate in modo da assolvere l'imposta dovuta in modo autonomo, e tempestivamente, evitando così l'emissione di avvisi di accertamento nonché l'aggravio di sanzioni ed interessi.

Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Cordiali saluti.

MERKABA CONSULTING S.R.L.